

“ Biosicurezza e uso corretto e
razionale
degli antibiotici in zootecnia “

Nota Ministero della Salute prot. 0002657-P

del 13 FEBBRAIO 2012

Indicazioni pratiche per gli allevatori

Premessa

Considerare gli agenti terapeutici antimicrobici come un complemento della buona gestione, vaccinazione e igiene dell'allevamento

- Avviare terapie farmacologiche solo sotto stretto controllo di un veterinario, con farmaci forniti dietro prescrizione medico veterinaria e secondo un protocollo terapeutico scritto e approvato dal veterinario.
- Nel caso di mangimi medicati, questi saranno forniti dietro prescrizione per mangime medicato.

- Accertarsi che la modalità di dosaggio sia gestita con attenzione ed efficacia.
- Evitare dispersione nell'ambiente di principi farmacologicamente attivi tramite deiezioni e secrezioni degli animali trattati:

rispettare scrupolosamente
quanto indicato nel foglietto
illustrativo

Per i farmaci da somministrare in acqua da bere garantire l'assenza di residui dei trattamenti precedenti pulendo la cassetta di alimentazione ed il serbatoio di accumulo in modo appropriato.

- I mangimi medicati prodotti in azienda o consegnati dalla ditta mangimistica debbono essere conservati in locali chiusi a chiave
- oppure in silos chiusi.



*La produzione e la consegna dei mangimi
medicati dalle ditte produttrici agli
allevatori può avvenire solo a seguito di
prescrizione veterinaria (ricetta)*

S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. Massimo BARBERIS

Produzione di mangime medicato a partire dal prodotto intermedio

- Prodotto SOLO da Premiscela medicata autorizzata
- Il prodotto intermedio può essere preparato SOLO a partire da una premiscela medicata autorizzata;
- contiene una concentrazione di elemento medicamentoso (principio attivo multiplo della dose giornaliera consentita per la specie di destinazione)
- *e non può essere somministrato tal quale agli animali*

Per produrre mangimi medicati
in allevamento a partire da
prodotti intermedi bisogna
fare specifica domanda al
Ministero della Salute

Se l'azienda è autorizzata dalla ASL a tenere scorte di medicinali veterinari queste devono essere custodite in idonei locali chiusi sotto la responsabilità di un medico veterinario che tiene apposito registro di carico e scarico (a pagine numerate e vidimato dall'ASL da conservarsi per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione).

Lo stoccaggio dei medicinali veterinari deve avvenire in conformità alle condizioni di conservazione riportate nel foglietto illustrativo

E' importante garantire il rispetto delle temperature e delle condizioni di conservazione del farmaco:

usare un frigorifero dotato di display per l'indicazione della temperatura e adeguate misure per prevenire il surriscaldamento o il congelamento degli ambienti di stoccaggio.

- Assicurare la corretta identificazione delle confezioni: si evita così di confonderle tra loro.
- Installare di bidoni chiudibili chiaramente identificati per lo stoccaggio temporaneo dei farmaci scaduti e da smaltire.

Le rimanenze dei medicinali veterinari, al termine delle prescritte terapie effettuate e/o di avanzi dovuti all'interruzione o modifica della terapia prescritta, devono essere conservate conformemente alle modalità indicate nell'etichettatura del medicinale veterinario e utilizzati solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario che abbia provveduto alla preventiva

registrazione del trattamento sul **relativo registro**.

Deve essere prevista la presenza di recipienti/armadietti, chiaramente identificati, riservati al deposito temporaneo dei farmaci (e delle relative ricette e fatture) acquistati e destinati ad

essere successivamente caricati nella scorta dal veterinario responsabile.

L'accesso alle scorte è limitato esclusivamente al personale dell'azienda individuato e autorizzato dal

veterinario responsabile.

I trattamenti farmacologici sono gestiti e registrati in conformità alla legislazione vigente.

Gli animali da trattare vanno suddivisi in gruppi omogenei per evitare sovra o sottodosaggio

Sussistendo un pericolo di presenza di residui nelle carni va assicurato:

-il rispetto dei tempi di attesa riportati nel registro dei trattamenti secondo le modalità di cui art. 79 D.lgs 193/06 e art. 15 D.L. 158/06 e art. 8 del D.lgs 90/93.

Gli animali trattati devono essere adeguatamente identificati e chiaramente distinti dagli altri per garantire il rispetto dei tempi di attesa, così come le modalità di gestione delle loro deiezioni finalizzate ad evitare ogni tipo di contaminazione

Occorre registrare accuratamente:

- l'identità dell'animale/gruppo di animali trattati,
- il numero di lotto,
- il periodo di attesa richiesto,
- **la data in cui è stato completato il trattamento.**

Il periodo di attesa richiesto è specificato:

sulla prescrizione, o sull'etichetta del farmaco.

In caso di utilizzo in deroga , il veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per i consumatori.

Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce.

La somministrazione di più farmaci in associazione deve avvenire solo dopo specifica approvazione del veterinario.



Segnalare sempre tutte le sospette reazioni avverse e gli insuccessi terapeutici al veterinario responsabile e seguire specifici protocolli operativi standard relativi alle modalità di effettuazione dei trattamenti farmacologici.

Grazie per l'attenzione

Il dibattito è aperto



S.S. EPIDEMIOSORVEGLIANZA.
RESP.Dr. Massimo BARBERIS